Repubblica italiana
in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Tosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario portante R.G. n. 237/2025 P.U.

PROMOSSO DA

[redacted], residente in Samarate (VA), via [redacted] rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione del 15.5.2026, dall'Avv. Francesca Della Cagnoletta (PEC: [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Busto Arsizio (VA) Viale Duca D'Aosta n. 16,

nei confronti di

[redacted]

Premesso che:

- Con ricorso depositato in data 27.11.2025 con l'ausilio del Dott. [redacted] Professionista nominato dall'OCC Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio, [redacted] ha proposto ai creditori un piano di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII per la composizione della propria posizione debitoria, costituita in prevalenza da obbligazioni contratte nella qualità di socia ed amministratrice di società di capitali o derivanti da garanzie rilasciate a favore delle stesse società.
- Il Giudice, verificata l'ammissibilità della domanda, con decreto del 30.12.2025 ha dichiarato aperta la procedura, disponendo la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Tribunale e la comunicazione del piano e della proposta, nonché del decreto, a tutti i creditori a cura dell'OCC. Con il medesimo provvedimento, ha assegnato ai creditori termine di trenta giorni dalla comunicazione per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la

dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

- Con nota del 2.2.2026 l'OCC ha dato atto di avere effettuato in data 31.12.2025 le comunicazioni a tutti i creditori ed depositato la documentazione relativa alla pubblicazione prescritta, riferendo in merito all'esito della votazione. L'OCC ha esposto che il creditore [redacted], titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, ha dichiarato di non aderire alla proposta di concordato e che pertanto non risulta raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto richiesta dall'art. 79 comma I, primo periodo, CCII. Ha tuttavia evidenziato, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma III CCII, che la proposta di concordato assicura al creditore erariale un soddisfacimento più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
- Con decreto del 24.3.2026 il giudice, preso atto delle contestazioni svolte dall' [redacted] per il tramite dell'Agente della Riscossione, la cui adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze, ha fissato udienza ai sensi dell'art. 80 comma III CCII per la comparizione del debitore e del creditore dissenziente, assegnando al debitore ed all'OCC termine per il deposito di note scritte di replica alle contestazioni.
- All'udienza fissata il debitore ha insistito per l'omologazione del concordato minore mentre il creditore dissenziente non è comparso, nonostante regolare comunicazione a mezzo pec del 26.3.2026. L'OCC si è riportato alle note scritte già depositate nel termine assegnato.
- A seguito di rilievo officioso circa il difetto di assistenza di un difensore, in data 15.5.2026 la ricorrente si è costituita in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Francesca Della Cagnoletta, che ha richiamato e fatti propri integralmente il ricorso introduttivo e le note dell'OCC ed ha insistito per l'omologazione della proposta di concordato minore.

Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 27 e 76 CCII la competenza di questo Tribunale, in quanto la residenza del debitore è situata nel Comune di Samarate (VA), facente parte della Circoscrizione del Tribunale di Busto Arsizio, e non sono emersi elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte ricorrente per come definiti dall'art. 2 lett. m) CCII.
- La ricorrente non è qualificabile come consumatore, secondo la nozione fornita dall'art. 2 lett. e) CCII, in quanto – come accertato dall'OCC – le obbligazioni inadempiute sono prevalentemente sorte per ragioni connesse all'attività imprenditoriale svolta quale socia ed amministratrice di [redacted] Si tratta, in particolare, di debiti derivanti da garanzie personali rilasciate agli istituti di credito con cui le società operavano nonché di debiti erariali per omesso versamento di imposte e sanzioni derivanti da accertamenti induttivi per gli anni dal 2003 al 2008 compiuti da [redacted], che ha imputato i maggiori redditi anche in capo ai soci (cfr. relazione particolareggiata, pag. 3, 4, 7 e 8).

- L'OCC ha verificato l'assenza di atti in frode nonché l'assenza delle altre condizioni ostative all'apertura della procedura previste dall'art. 77 CCII (*i.e.* essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte) ed ha espresso parere positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione, sulla fattibilità del piano e sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.
- Il piano e la proposta, depositati in data 26.11.2025, sono corredati dalla documentazione prevista dall'art. 75 comma I CCII e dalla relazione particolareggiata dell'OCC richiesta dall'art. 76 comma II CCII.

Ritenuto che:

- La ricorrente versa certamente in uno stato di sovraindebitamento, definito dall'art. 2 lett. c) CCII come lo stato di crisi o di insolvenza di tutti i debitori non assoggettabili alle cd. procedure concorsuali "maggiori" e da intendersi quale incapacità di far fronte integralmente ai debiti esigibili o di imminente scadenza sia facendo ricorso alla propria capacità reddituale sia tenendo conto del proprio patrimonio. La ricorrente presenta infatti un debito scaduto complessivo di € 1.220.000 circa, non dispone di beni utilmente liquidabili ed ha un reddito da lavoro dipendente annuo di circa € 25.000,00 al netto delle imposte, con il quale deve contribuire al mantenimento del nucleo familiare.
- La proposta, fondata esclusivamente sull'apporto di finanza esterna per € 45.000,00 versata da parte del compagno convivente della ricorrente, prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili nonché il soddisfacimento dei creditori, suddivisi in classi, con le seguenti percentuali:

  Classe 1: crediti erariali - pagamento nella misura del 3,8% del credito;

  Classe 2: crediti degli enti locali - pagamento nella misura del 3,5% del credito;

  Classe 3: creditori chirografari - pagamento nella misura del 2% del credito.

  Il pagamento della somma spettante a ciascun creditore avverrà in un'unica soluzione mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dalla definitività della sentenza di omologazione del concordato minore. Sono state quindi specificamente indicate le modalità ed i tempi di adempimento.
- La finanza esterna aumenta in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 74 comma II CCII, poiché l'OCC ha accertato che la debitrice non possiede beni utilmente liquidabili e che percepisce solo il reddito da lavoro dipendente sopra indicato (relazione OCC, pag. 8, 10 e 18, in cui si precisa che la debitrice è titolare della quota di ½ del diritto di abitazione dell'immobile in [redacted] adibita ad abitazione principale del nucleo familiare, diritto che è incedibile ai sensi dell'art. 1024 c.c. e pertanto è privo di valore economico).
- I crediti muniti di privilegio vengono soddisfatti non integralmente ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come specificamente attestato dall'OCC. Nella

relazione particolareggiata, il Dott. [redacted] ha confermato che "non sono presenti beni immobili, mobili registrati, crediti o altri cespiti sui quali insista una causa di prelazione reale (privilegio, pegno o ipoteca) a favore dei creditori" e che, pertanto "i crediti originariamente assistiti da privilegio (in particolare quelli erariali e degli enti locali) sono stati integralmente degradati al rango chirografario per incapienza, in quanto non vi è alcun attivo o bene sul quale far valere la causa di prelazione" (relazione, pag. 18).

- Il piano, fondato sulla sola finanza esterna, è fattibile. L'OCC ha precisato che "*l'attivo è integralmente garantito in quanto il terzo finanziatore ha depositato un assegno circolare di euro 45.000,00 a garanzia dell'obbligazione assunta*" (relazione, pag. 12).
- Per quanto concerne il raggiungimento delle maggioranze, l'OCC ha riferito che sono state raggiunte la maggioranza per teste dei voti espressi, avendo votato favorevolmente n. 8 creditori su n. 9 ammessi al voto, nonché la maggioranza nel maggior numero di classi, avendo votato a favore le classi nn. 2 (crediti degli enti locali) e 3 (crediti chirografari) (cfr. relazione del 2.2.2026). La classe 1 (crediti erariali) non ha invece espresso voto favorevole, essendo stato manifestato il dissenso da parte dell' [redacted], per il tramite dell'Agente della Riscossione, per l'intero ammontare del credito di propria competenza, pari ad € 1.000.501,75.
- Pur in assenza della maggioranza dei crediti ammessi, sussistono le condizioni per omologare il concordato minore superando il voto contrario dell'Erario.
  Ai sensi dell'art. 80 comma III CCII, il giudice "omologa … il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata".
  Nel caso di specie, come esposto, il voto dell'amministrazione finanziaria è certamente determinante, poiché l'importo del credito è ampiamente superiore alla maggioranza dei crediti totali ammessi al voto ed è stato l'unico creditore ad esprimere voto contrario.
  Quanto alla comparazione con l'alternativa della liquidazione controllata, con nota del 14.4.2026 l'OCC ha confermato i dati già esposti nella relazione particolareggiata e sulla base dei quali ha evidenziato la convenienza della proposta di concordato minore.
  Premesso che, come sopra esposto, la ricorrente non è titolare di un patrimonio liquidabile, ai fini della quantificazione delle risorse potenzialmente ritraibili dalla liquidazione controllata l'OCC ha quantificato il fabbisogno del nucleo familiare (composto anche da una figlia non economicamente autosufficiente) sulla base delle spese dettagliate e verificate ed ha quindi correttamente calcolato la quota di stipendio della ricorrente che verrebbe esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268 comma IV lett. b) CCII ripartendo gli oneri di mantenimento in proporzione ai redditi di ciascuno dei conviventi (cfr. relazione particolareggiata, pag. 15 e ss.).
  L'OCC ha quindi determinato in € 36.759,97 la somma complessiva – integralmente derivante dalla porzione di reddito eccedente la quota necessaria al mantenimento, per la durata di tre anni - che, al netto dei costi prededucibili, potrebbe essere destinata al

soddisfacimento dei creditori, evidenziando che detto importo sarebbe integralmente attribuito al creditore privilegiato [ ] senza alcun residuo per gli altri creditori. Nello scenario del concordato minore proposto dalla ricorrente, l'[ ] [ ] riceverà invece l'importo di € 37.826,75, che è superiore rispetto a quanto otterrebbe nella liquidazione controllata (i.e. € 36.759,97).

La convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria non è solo quantitativa ma è significativamente apprezzabile anche in termini temporali, poiché il pagamento in esecuzione del concordato avverrà in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla definitività del provvedimento di omologazione mentre, in caso di apertura della liquidazione controllata, le somme saranno erogate mensilmente alla ricorrente da parte del datore di lavoro ed incassate integralmente dal creditore [ ] solo al termine del triennio previsto dall'art. 272 comma III CCII. A ciò si aggiunga, infine, che l'incasso della finanza esterna è certo (poiché l'OCC è già in possesso della relativa provvista) mentre l'effettiva possibilità di destinare al pagamento dei creditori la quota di reddito nella misura stimata sconta le inevitabili incertezze correlate alla permanenza del rapporto di lavoro in capo alla ricorrente per tutta la durata della procedura ed agli eventuali maggiori costi straordinari di mantenimento del nucleo familiare che potrebbero rendersi necessari nel corso della procedura stessa per far fronte ad esigenze allo stato imprevedibili.

Il creditore dissenziente non ha specificamente contestato i presupposti dei conteggi effettuati dall'OCC o la correttezza dei medesimi né le ulteriori considerazioni sopra esposte in forza delle quali deve affermarsi la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, limitandosi genericamente a dedurre che "l'apporto di finanza esterna per € 45.000,00 fornita dal [ ] pur rappresentando una risorsa aggiuntiva rispetto alle disponibilità della sig.ra [ ] determina una percentuale di soddisfo non apprezzabile per l'Erario e considerabile del tutto irrisoria".

Si tratta di una valutazione soggettiva che tuttavia non è ostativa ai fini dell'omologazione, essendo la percentuale prevista del 3,8 % economicamente apprezzabile e sufficiente per ritenere integrato anche il requisito della causa in concreto della proposta concordataria.

Ritenuto che alla luce delle considerazioni sopra esposte, il piano e la proposta di concordato minore formulato da [ ] ebba essere omologato,

P.Q.M.

Visto l'art. 80 comma III CCII
OMOLOGA il concordato minore proposto da [ ] nata a Montecchio [ ]
e, per l'effetto,
DISPONE che l'OCC nominato Dott. [ ]

- comunichi la presente sentenza a tutti i creditori e provveda alla sua pubblicazione entro 48 ore sul sito web del Tribunale;
- vigili sull'esatto adempimento del piano e della proposta, depositando le relazioni periodiche di legge;

- al termine dell'esecuzione, depositi la relazione finale ai sensi dell'art. 81 comma IV CCII.

DICHIARA chiusa la procedura.

Così deciso in Busto Arsizio in data 19 maggio 2026.

Il Giudice
Dott.ssa Elisa Tosi